



CITTA' DI ALESSANDRIA

**REGOLAMENTO DELLA
CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITA'**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22/03/2004

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 del 17/12/2019

ART. 1

FINALITA'

In attuazione di quanto disposto dallo Statuto Comunale, art.4, comma 6, è costituita presso il Comune di Alessandria, la Consulta Comunale per le Pari Opportunità.

La Consulta, in attuazione dei principi di parità in riferimento agli art. 3 e 37 della Costituzione Italiana, opera per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta e /o indiretta nei confronti delle donne e per promuovere le pari opportunità verso ogni tipo di discriminazione sulla base delle normative vigenti internazionali, nazionali e regionali.

La Consulta adotta azioni positive per valorizzare la presenza femminile nella gestione della vita della comunità.

ART. 2 COMPETENZE

Ad integrazione di quanto già indicato dallo statuto comunale e dal precedente art. 1, la Consulta persegue, inoltre i seguenti obiettivi :

1. Valuta lo stato di attuazione nel Comune delle leggi internazionali, statali e regionali emanate per lo sviluppo del pieno potenziale femminile, con la verifica costante dello stato di attuazione della parità di genere nel territorio;
2. Promuove indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell'ambito comunale;
3. Promuove iniziative di diffusione dei dati raccolti e di informazione circa le garanzie legislative esistenti;
4. Invita l'Amministrazione Comunale ad inviare alla Consulta in via preventiva i provvedimenti che direttamente o indirettamente trovano rilevanza sulla condizione femminile, al fine di consentire alla Consulta stessa di formulare osservazioni e proposte;
5. Propone azioni positive per la rimozione delle varie forme di discriminazione rilevate e di quelle denunciate, anche in coordinamento con le Consigliere Provinciale e Regionale di Parità, fornendo eventuali pareri, consulenze e dando adeguate informazioni dei relativi risultati e vigilando sull'applicazione da parte di soggetti pubblici e privati, delle leggi relative all'attuazione della parità di genere;
6. Elabora progetti atti a promuovere una condizione di piena condivisione all'interno della coppia in modo da rendere la condizione femminile sempre più compatibile con l'impegno pubblico, sociale, e professionale delle donne;
7. Promuove iniziative per facilitare l'attività delle donne elette nelle Istituzioni diffondendo materiale, notizie utili all'esercizio delle funzioni e favorisce la partecipazione all'attività politica, economica e sociale della comunità locale;

8. Organizza seminari, convegni, corsi al fine di promuovere e diffondere la cultura del rispetto e della parità di genere, pubblicizzando e diffondendo periodicamente informazioni sulle attività svolte;
9. Adotta provvedimenti e azioni per contrastare qualunque forma di violenza contro le donne;
10. Adotta provvedimenti e azioni per contrastare linguaggi non rispettosi del genere;
11. Attua forme di collaborazione e di scambio con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità, in raccordo con l'Assessorato per le Pari Opportunità.

ART. 3 ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta :

- L'Assemblea della Consulta
- Il Comitato di Presidenza
- La Presidente

ART. 4 COMPOSIZIONE, COSTITUZIONE, DURATA IN CARICA E DECADENZA

1. Possono entrare a far parte della Consulta rappresentanti femminili di Associazioni, Enti e Movimenti, aventi la dimensione di articolazione locale di associazioni, enti e movimenti riconosciuti a livello sovra-territoriale, operanti attivamente nella vita sociale, politica ed economica locale, a tutela della parità di genere.

Dette associazioni/enti devono presentare domanda di ammissione alla Presidente della Consulta, o se non è ancora costituita, al Sindaco. La domanda deve essere corredata dallo Statuto dell'Organizzazione e da una relazione delle attività svolte sul territorio, a tutela delle Pari Opportunità, negli ultimi tre anni.

Nel rispetto dei criteri e requisiti riportati ai commi successivi, la costituzione della Consulta è di competenza del Sindaco, mentre le ammissioni successive saranno di competenza della Consulta stessa.

La Consulta è composta come segue:

- fanno parte di diritto l'Assessore alle Pari Opportunità, le Assessore nominate dal Sindaco e le Consigliere Comunali in carica;

- una rappresentante per ognuno dei partiti politici presenti in Consiglio Comunale;
 - una rappresentante per ognuna delle associazioni femminili presenti ed operanti nella realtà comunale, formalmente costituite almeno da cinque anni con scrittura privata registrata o con atto notarile e che perseguono finalità inerenti la condizione femminile e il raggiungimento delle pari opportunità sul territorio del Comune di Alessandria.
 Ai fini di individuare le possibilità di accesso, a parità di requisiti, si osserveranno in ordine prioritario i seguenti criteri:
 - anzianità di presenza e di operatività sul territorio comunale;
 - numero delle sedi/uffici presenti sul territorio comunale, provinciale e nazionale;
 - una rappresentante per ognuna delle Confederazioni Sindacali Unitarie e una rappresentante per ognuna delle Organizzazioni di categoria (agricoltura, artigianato, industria, commercio) e degli Ordini Professionali dotati di Comitato Pari Opportunità;
 - una rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale, sede di Alessandria;
 - una rappresentante dell'UPO, sede di Alessandria;
2. Le componenti della Consulta sono nominate dal Sindaco, su designazione delle rispettive organizzazioni di appartenenza. La Consulta è insediata all'inizio di ogni legislatura e resta in carica quanto il Consiglio Comunale.
 3. La Consulta procede alla dichiarazione di decadenza e alla conseguente sostituzione delle componenti effettive dopo tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni della stessa nell'arco di un anno. In tal caso la Presidente della Consulta avvia le procedure per la designazione di una nuova Consultrice.
 4. Le ulteriori ammissioni sono decise dalla Consulta in base ai criteri riportati al comma 1.
 5. Alle sedute possono partecipare senza diritto di voto quanti/e per specifiche competenze verranno di volta in volta ritenuti utili ad una trattazione più approfondita dell'argomento.

ART. 5

NOMINE E COSTITUZIONI DEGLI ORGANI INTERNI

1. Se non diversamente stabilito dallo Statuto comunale, la prima seduta è convocata dal Sindaco entro sei mesi dall'insediamento ed è presieduta

dall'Assessore con la delega alle Pari Opportunità. Come primo atto si procede all'elezione nel proprio ambito, di una Presidente, di una Vicepresidente e di una Segretaria. L'elezione della Presidente, Vicepresidente e Segretaria avviene a scrutinio segreto e a maggioranza semplice delle presenti, che rappresentino almeno un terzo delle componenti.

Se nessuna candidata ottiene tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio fra le due candidate che hanno ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di parità è eletta la più anziana di età.

La Consulta prevede, al suo interno, l'istituzione di un Comitato di Presidenza, composto da non più di undici componenti. Ne fanno parte di diritto la Presidente, la Vicepresidente, l'Assessore con delega alle Pari Opportunità e la Segretaria.

Le consultrici sono designate dalla Presidente. Esse sono individuate tra le consultrici che presentino alla Presidente, motivandola per iscritto, la propria autocandidatura. La scelta avverrà, a giudizio della Presidente, in base ai curricula e secondo i seguenti criteri :

- Esperienza nelle problematiche del settore lavorativo;
- Esperienza in ambito politico e sociale;
- Competenza in ambito culturale e scolastico;
- Conoscenze in materia di immigrazione e disagio sociale;
- Esperienza nel settore del volontariato

Per un migliore e più efficace raggiungimento degli obiettivi prefissatisi è possibile che la Presidente, nel corso del suo mandato, sostituisca qualche componente del Comitato, motivando per iscritto tale sostituzione.

Il Comitato di Presidenza viene convocato di norma una volta ogni due mesi dalla Presidente della Consulta, e ogniqualevolta tre componenti ne facciano richiesta.

ART. 6 FUNZIONE DEGLI ORGANI

L'Assemblea della Consulta delibera su quanto previsto all'ordine del giorno della seduta e inderogabilmente su:

- *adozione del Regolamento e relative modifiche*
- *approvazione della relazione annuale programmatica delle attività della Consulta*

Competenze del Comitato di Presidenza :

- collabora con la Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e per il perseguimento degli obiettivi della Consulta;
- organizza le attività interne alla Consulta, quali i gruppi di lavoro;
- può invitare, in qualità di esperto/a, qualsiasi persona avente particolare competenza su un argomento iscritto all'ordine del giorno;
- propone e accoglie le iniziative interne all'attività della Consulta;
- svolge funzioni di monitoraggio su tutte le attività svolte.

Competenze della Presidente:

1. la Presidente ha la rappresentanza della Consulta;
2. presiede e convoca il Comitato di Presidenza secondo quanto previsto dall'art. 5;
3. convoca, presiede e predispone l'ordine del giorno dell'Assemblea e le relative proposte per l'esame della Consulta;
4. rappresenta la Consulta nei rapporti con l'esterno, ne promuove e coordina l'attività;
5. promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Consulta.

La Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, viene sostituita nell'ordine: dalla Vicepresidente, oppure da delegata competente del Comitato di Presidenza.

ART. 7 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

La proposta di Regolamento, è approvata dall'Assemblea della Consulta con la maggioranza semplice delle consultrici presenti che rappresentino almeno un terzo delle componenti. Analoga maggioranza è prevista per le proposte di modifica del Regolamento stesso.

ART. 8 SEDE DELLA CONSULTA

La Consulta ha sede nel palazzo del Comune di Alessandria e si avvale, per lo svolgimento dei lavori di segreteria, dei beni strumentali e del personale messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale al fine di assicurare, nell'ambito dei compiti le finalità della Consulta, l'assistenza necessaria all'espletamento delle sue attività.

ART. 9 CONVOCAZIONE

La Consulta si riunisce, almeno tre volte l'anno, su convocazione della Presidente o quando lo richieda un terzo delle sue componenti, in tal caso la seduta deve essere convocata nei venti giorni successivi.

L'Ordine del giorno è definito dalla Presidente, tenendo conto anche delle proposte formulate dai componenti della Consulta al termine della seduta precedente.

Le sedute sono, di regola, pubbliche fatti salvi i casi, in cui si trattano problemi riguardanti persone, in applicazione delle normative in materia di privacy e tutela dei dati sensibili.

La convocazione, che deve essere inviata via e-mail sette giorni prima della seduta all'indirizzo eletto dalla consultrice e in copia all'indirizzo comunicato dall'associazione, ente, movimento di appartenenza ed in via straordinaria tre giorni prima, con la stessa modalità.

La lettera di convocazione trasmessa via e-mail, contestualmente all'invio è depositata per la conservazione presso l'ufficio segreteria dell'Assessore alle Pari Opportunità.

Qualora ricorrano motivi di urgenza il termine della convocazione è ridotto a 24 ore e la convocazione può essere fatta per telefono e confermata via e-mail.

Per sopravvenuti motivi gravi o eccezionali la Presidente può annullare la riunione dando preavviso anche telefonico nelle 24 ore precedenti la data fissata.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione, dell'ordine del giorno e dell'eventuale esclusione del pubblico.

In caso di tre assenze ingiustificate consecutive nell'arco di un anno, la consultrice decadrà.

La Consulta ne dichiarerà la decadenza ed il relativo provvedimento verrà notificato, a cura della Presidente, via mail, alla consultrice e all'organizzazione di appartenenza che sarà invitata ad indicare un nuovo nominativo entro 30 giorni, decorsi i quali l'organizzazione decade dalla partecipazione alla Consulta.

Qualora ci siano due provvedimenti di decadenza a carico della stessa organizzazione, questa non verrà più invitata a fare parte della Consulta per tutta la durata della legislatura.

ART. 10 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la maggioranza semplice delle Consultrici,

In seconda convocazione, trascorsa almeno mezz'ora dalla prima, la seduta è da ritenersi valida con qualsiasi rappresentanza. Per la validità delle decisioni occorre il parere favorevole della maggioranza delle presenti. In caso di parità prevale l'espressione di voto della Presidente, fatta eccezione per l'elezione degli Organi della Consulta e per le proposte di modifiche statutarie e regolamentari che richiedono, per la loro validità, la presenza di almeno un terzo delle componenti.

ART. 11 GRUPPI DI LAVORO

La Consulta svolge la propria attività anche attraverso gruppi di lavoro a cui possono partecipare, dietro invito della Presidente, cittadini/cittadine esterni alla Consulta.

I Gruppi di lavoro sono individuati dalla Consulta che ne definisce la formazione, i compiti e le modalità di funzionamento in base ai progetti presentati.

In ogni gruppo di lavoro viene nominato, di concerto con il Comitato di Presidenza un/una coordinatore/coordinatrice che tiene i contatti con il Comitato e partecipa ai lavori del Comitato stesso ogni volta venga ritenuto utile il suo contributo.

Ogni gruppo di lavoro dovrà relazionare per iscritto e periodicamente alla Presidenza della Consulta sull'avanzamento dei lavori.

I gruppi di lavoro possono riunirsi anche in sedi diverse da quella ordinaria.

ART. 12 ADEMPIMENTI DELLA CONSULTA

La Consulta opera in stretto contatto con l'Assessorato alle Pari Opportunità, cui competerà la presentazione delle proposte formulate dalla stessa alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale, a seconda delle competenze.

Art. 13 VERBALI DELLA CONSULTA

Delle sedute della Consulta viene redatto un verbale sintetico a cura della Segretaria.

Ogni Consultrice ha diritto ad un massimo di due interventi per ogni punto iscritto all'OdG. La durata massima del primo intervento non potrà essere superiore a dieci minuti e del secondo ed ultimo a cinque minuti.

Le consultrici hanno la possibilità di allegare un testo scritto, come nota a verbale. Il verbale è conservato in originale dalla segreteria, firmato datato e sottoscritto dalla Presidente e dalla Segreteria, unitamente al foglio delle presenze debitamente firmato dalle partecipanti.

Copia di detto verbale deve essere depositato nei locali Comunali messi a disposizione della Consulta.

ART. 14

DISPOSIZIONI FINALI

Questo Regolamento annulla e sostituisce tutte le norme comunali precedenti in materia di Consulta per le Pari Opportunità e avrà efficacia dal 1.1.2020.